

IMPOSTE SUL REDDITO

La detrazione per i figli a carico dopo l'introduzione dell'Assegno unico e universale

di **Laura Mazzola**



In riferimento al **periodo di imposta 2021**, sono **considerati a carico tutti i figli**, compresi i figli naturali, adottivi, affidati e affiliati, **indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età** e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

In particolare, la detrazione spetta a condizione che i figli possiedano un **reddito complessivo 2021**, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, **non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili**.

Tale limite di reddito, per i **figli di età non superiore a ventiquattro anni**, è stato **elevato**, a decorrere dal 1° gennaio 2019, a **4.000 euro**.

La **detrazione spettante**, al singolo genitore o a entrambi i genitori, è pari a **950 euro per ciascun figlio**.

Tale detrazione poi varia, oltre che a seconda del reddito del contribuente, anche in base alla indicazione di **figli di età inferiore ai tre anni**, alla **presenza di disabilità**, riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 L. 104/1992, e al **numero dei figli a carico**.

La detrazione, ai sensi dell'[articolo 12, comma 1 lett. c\), del Tuir](#), **“è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato”**.

La detrazione per figli a carico **non può quindi essere ripartita liberamente tra i genitori**. Infatti, se i **genitori non sono legalmente ed effettivamente separati**:

- in generale, deve essere ripartita nella misura del **50 per cento nei confronti di ciascun genitore**;
- **in alternativa**, i genitori possono decidere, di comune accordo, di **attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivamente più elevato** per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

Nell'ipotesi, invece, di **separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio**, la detrazione spetta al **genitore affidatario dei figli**.

Nell'ipotesi, invece, di **affidamento congiunto**, la detrazione spetta nella misura del **50 per cento in capo a ciascun genitore**.

Anche in questa ipotesi, così come in quella relativa ai genitori non legalmente ed effettivamente separati, i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire **l'intera detrazione al genitore con reddito complessivamente più elevato**.

Nel caso di **coniuge fiscalmente a carico** dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

Si evidenzia che il **codice fiscale dei figli** deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente all'altro genitore.

Le indicazioni cambieranno in relazione alle **dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta 2022**; infatti, a seguito dell'**introduzione dell'Assegno unico e universale**, le detrazioni per i **figli di età inferiore a 21 anni verranno meno**.

In linea con tale novità, è stata rivista anche la disposizione di cui all'[articolo 12 Tuir](#), in vigore dal **1° marzo 2022**, la quale prevede che la **detrazione base di 950 euro spetta per ciascun figlio**, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, **di età pari o superiore 21 anni**.

Vale a dire che i limiti di reddito, pur rimanendo due, saranno così applicati:

- **dall'età di 21 anni ma non superiore a 24 anni, il limite di reddito da verificare sarà pari a 4.000 euro**;
- **dai 24 anni, il limite di reddito da verificare sarà pari a 2.840,51 euro**.